

Decreto del 20/07/1979 - Min. Finanze

Modalita' di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dagli enti concessionari di autostrade, relativamente alle operazioni di transito autostradale.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 201 del 24 luglio 1979

Articolo 1

Modalita' di compilazione delle fatture.

Articolo 2

Registrazione dei corrispettivi. Dispensa dalla presentazione dell'elenco clienti.

Articolo 3

Norme generali applicabili.

Articolo 1 - Modalita' di compilazione delle fatture.

In vigore dal 24/07/1979

In applicazione del disposto dell'**art. 22, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**, e successive modificazioni, gli enti concessionari di autostrade sono tenuti alla emissione della fattura per i pedaggi relativi ai transiti autostradali soltanto dietro specifica richiesta scritta da parte degli utenti.

La richiesta di fattura deve essere indirizzata all'ente concessionario che ha incassato il pedaggio medesimo, corredata dai documenti comprovanti l'avvenuto pagamento del pedaggio, e deve contenere le seguenti indicazioni:

a) ditta, denominazione o ragione sociale e residenza o domicilio dell'utente (per i soggetti domiciliati all'estero ubicazione della stabile organizzazione in Italia) ovvero in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;

b) distinta analitica dei percorsi effettuati (stazione di entrata e di uscita), data del transito, tipo e targa del veicolo, importo pagato.

La fattura sara' emessa dallo stesso ente concessionario che ha effettuato la riscossione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Nella fattura che comprendera' anche i pedaggi di spettanza di altri concessionari, dovra' essere evidenziato l'ammontare complessivo dei pedaggi corrisposti dall'utente e della correlativa imposta, ancorche' non detraibile per effetto dell'**art. 19, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**, e successive modificazioni.

Nel caso in cui i pedaggi siano regolati mediante "carte di credito" a pagamento differito la fattura dovra' essere emessa entro sessanta giorni decorrenti dalla fine del mese in cui sono stati effettuati i transiti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 - Registrazione dei corrispettivi. Dispensa dalla presentazione dell'elenco clienti.

In vigore dal 24/07/1979

Agli effetti dell'**art. 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**, gli importi dei pedaggi e delle eventuali prestazioni accessorie ai transiti autostradali, sono, da ciascun concessionario, registrati, con riferimento all'intera rete in concessione, per riepilogo mensile, entro il mese successivo a quello in cui gli importi medesimi sono stati da esso concessionario accertati ovvero al medesimo

attribuiti dall'ente concessionario autostradale interconnesso che ne ha effettuato la riscossione.

Nella determinazione dell'ammontare dei corrispettivi relativi ai transiti autostradali devono essere computati anche quelli delle operazioni effettuate con emissione di fattura.

Ai sensi dell'art. 29, quarto comma, del richiamato decreto del presidente della Repubblica n. 633, gli enti concessionari di autostrade, relativamente alle operazioni di transito autostradale, sono dispensati dalla presentazione dell'elenco clienti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 - Norme generali applicabili.

In vigore dal 24/07/1979

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) e successive modificazioni.

Il presente decreto ha efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

[Torna al sommario](#)